

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2346)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **DELLA PORTA, MANENTE COMUNALE, COSTA, LISI,
RICCI e MARTINA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 DICEMBRE 1975

Riordinamento del ruolo ufficiali dei servizi di amministrazione e sussistenza dell'Esercito

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge, che si sottopone al vostro esame e si raccomanda alla vostra urgente approvazione, tende a superare la « pesante » situazione determinatasi nei ruoli degli ufficiali del Servizio di amministrazione e del Servizio di commissariato (ufficiali di sussistenza) dell'Esercito, in ordine all'avanzamento dei capitani al grado di maggiore.

La progressione di carriera dell'ufficiale di detti servizi è oggi una delle più lente nell'ambito delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato. Mentre i pari grado delle varie Armi dell'Esercito sono ammessi alla prima valutazione per l'avanzamento « a scelta » al grado di maggiore dopo mediamente sedici anni di servizio da ufficiale, i capitani di amministrazione e di sussistenza vi giungono dopo almeno diciotto anni.

Vi è poi da ricordare che il capitano delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, giudicato tre volte idoneo ma non iscritto, transita nel ruolo speciale unico nel quale

consegue sicuramente i gradi di maggiore e di tenente colonnello, mentre conserva buone probabilità di giungere in costanza di servizio a quello di colonnello. I capitani dei Servizi in parola per contro, non iscritti in quadro dopo la terza valutazione, continuano ad essere valutati sino al raggiungimento della sempre più problematica promozione, o, più facilmente, sino a quando sono colpiti dai limiti di età per la cessazione dal servizio. Il rigoroso meccanismo dell'avanzamento normalizzato esclude infatti dalla promozione al grado di maggiore buona parte dei capitani di amministrazione e di sussistenza.

Il problema va perciò risolto alla base, migliorando il tasso di avanzamento da capitano a maggiore in percentuale tale che consenta una selezione, ma che non costringa l'amministrazione a rinunciare al prezioso apporto di valorosi ed esperti ufficiali ancora in giovane età e senza assicurare ad essi un confacente trattamento di quiescenza.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tale grave inconveniente è stato riconosciuto dalla Commissione difesa del Senato che, in sede di recente esame del disegno di legge riguardante i ruoli speciali delle Forze armate ha votato un ordine del giorno con il quale ha impegnato il Governo a risolvere sollecitamente anche la situazione di avanzamento degli ufficiali dei Servizi, al fine di eliminare « situazioni di sperequazione eventualmente esistenti, sia sotto il profilo della progressione della carriera che sotto quello retributivo ».

A ciò tende il presente disegno di legge che prevede:

un minimo di aumento nel numero delle promozioni annuali previste dalla legge;

un conseguente lieve ritocco all'organico dei gradi di tenente colonnello e di maggiore, contro diminuzione di quello dei capitani;

modifiche nelle aliquote di ufficiali da ammettere a valutazione, per due anni, onde normalizzare la presente situazione determinatasi nel grado di capitano.

Speciali norme transitorie disciplinano il passaggio dal vecchio al nuovo sistema, in modo da garantire anche il sicuro « recupero » di quotati ufficiali che, per effetto di diverse immissioni nel servizio permanente, rischiano di essere collocati in congedo per età senza giungere alla valutazione a maggiore.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Per ciascuno degli anni 1976 e 1977 le promozioni al grado di maggiore dei Servizi di amministrazione e di sussistenza sono fissate rispettivamente in 59 e 49 per il Servizio di amministrazione e in 18 e 10 per il Servizio di sussistenza. Le promozioni che nel 1976 e nel 1977 risultano eccedenti all'organico sono effettuate, con decorrenza dal 1° gennaio di detti anni, formando le necessarie vacanze mediante promozioni a tenente colonnello.

La temporanea eccedenza determinata nel grado di tenente colonnello per effetto di dette promozioni verrà riassorbita con le vacanze derivanti da cause diverse da quelle indicate nelle lettere a) e b) del primo comma dell'articolo 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137.

Di tale eccedenza non si tiene conto nelle determinazioni delle aliquote di ruolo dei tenenti colonnelli da valutare per l'avanzamento.

Art. 2.

Per ciascuno degli anni 1976 e 1977 il numero dei capitani dei Servizi di amministrazione e di sussistenza non ancora valutati ammessi a valutazione è fissato rispettivamente in 43 e 49 unità per il Servizio di amministrazione e in 11 e 10 per il Servizio di sussistenza.

Art. 3.

Al quadro XIX — ruolo del Servizio di amministrazione — della tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sono apportate, a decorrere dal 1978, le seguenti varianti:

a) alla colonna 5, il numero 20 è modificato in 29;

b) alla colonna 6, la frazione 1/19 è modificata in 1/17.

Art. 4.

Al quadro XVIII — ruolo del Servizio di commissariato (ufficiali di sussistenza) — nella tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sono apportate, a decorrere dal 1978, le seguenti varianti:

a) alla colonna 5, il numero 5 è modificato in 7;

b) alla colonna 6, la frazione 1/19, è modificata in 1/17.

Art. 5.

Alla copertura del maggior onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 10 milioni per il 1976 e in lire 12 milioni per il 1977, si provvederà con riduzioni di pari importo degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 6856 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anzidetti esercizi finanziari.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.